SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1996.

Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

97A0388

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Istituzione della Commissione

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

Lavori della Commissione

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 3.

Lavori delle Assemblee

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 4.

Referendum

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 5.

Applicabilità del procedimento

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

Art. 6.

Cessazione

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 7.

Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1076):

Presentato dai senatori VILLONE, DEL TURCO, D'ONOFRIO, ELIA, FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI, SALVI e FISICHELLA il 24 luglio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 luglio 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 25 luglio 1996.

Esaminato in aula il 25 e 26 luglio 1996 e approvato il 30 luglio 1996 (*Prima deliberazione*).

Camera dei deputati (atto n. 2050):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 luglio 1996.

Esaminato dalla I commissione il 31 luglio 1996.

Esaminato in aula il 1° agosto 1996 e approvato il 2 agosto 1996 (*Prima deliberazione*).

Senato della Repubblica (atto n. 1076/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 settembre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1997 e approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il 16 gennaio 1997 (*Seconda deliberazione*).

Camera dei deputati (atto n. 2050/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 gennaio 1997.

Esaminato dalla I commissione il 20 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 21 gennaio 1997 e approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il 22 gennaio 1997 (*Seconda deliberazione*).

97G0023

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 gennaio 1997, n. 6.

Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I procedimenti volti all'inquadramento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. È inquadrato, nel limite massimo di 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.

Art. 2.

1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.

2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia già stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 946):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 12 luglio 1996.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 24 settembre 1996 e approvato il 2 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2417):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 4, 5 e 10 dicembre 1996.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1996.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, l'8 e 15 gennaio 1997 e approvato il 16 gennaio 1997.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il *rinvio*. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il D.L. 17 maggio 1996, n. 271, reca: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente».

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, reca: «Riordinamento delle norme degli impiegati civili dello Stato».

Il D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306, reca: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente».

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

97G0026

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 7.

Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;

Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;

b) agli articoli pirotecnici;

c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.

4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

Art. 2.

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.

2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V.

3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:

a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera *A)*, nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere *B)*, *C)*, *D)* ed *E)* dell'allegato V;

b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera *F)*.

4. L'attestato di esame «CE del tipo» e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere *B), C), D), E)* ed *F)*. La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno e composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.

3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 5.

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

3. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Art. 6.

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere *B), C), D)* ed *E)*.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.».

Art. 7.

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 8.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;

b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;

c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;

d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;

e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;

f) le date previste di partenza e di arrivo;

g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;

h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.

4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

Art. 9.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.

2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione è il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10.

1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della provincia di destinazione.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo.

4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 11.

1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;

c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;

f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere *e)* ed *f)*, non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 12.

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Art. 13.

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 14.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 15.

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.

Art. 16.

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI

Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)"

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0004	Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F
0006	Munizioni con carica di scoppio	1.1 E
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 S
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 K
0021	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 K
0027	Polvere nera sotto forma di grani o polverino	1.1 D
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F
0034	Bombe con carica di scoppio	1.1 D
0035	Bombe con carica di scoppio	1.2 D
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F
0038	Bombe foto-illuminanti	1.1 D
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D
0043	Cariche di dispersione	1.1 D
0044	Capsule innescanti a percussione	1.4 S
0048	Cariche di demolizione	1.1 D
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S
0056	Cariche di profondità	1.1 D
0059	Cariche cave senza detonatore per attivita' industriali	1.1 D
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G
0070	Dispositivi taglia-cavi	1.4 S

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G
0094	Polvere illuminante	1.1 G
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G
0102	Miccia detonante a involucro metallico	1.2 D
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S
0106	Spolette detonanti	1.1 B
0107	Spolette detonanti	1.2 B
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almenoil 30% (massa) di acqua)	1.1 A
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0121	Accenditori	1.1 G
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua	1.1 A
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua	1.1 A
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0147	Nitrourea	1.1 D
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C
0160	Polvere senza fumo	1.1 C
0161	Polvere senza fumo	1.3 C
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F
0168	Proiettili con carica di scoppio	1.1 D
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C
0186	Motori per razzi	1.3 C
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G
0196	Segnali fumogeni	1.1 G
0197	Segnali fumogeni	1.4 G
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F
0207	Tetranitroanilina	1.1 D
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D
0209	Trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G
0213	Trinitroanisolo	1.1 D
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D
0217	Trinitronaftalene	1.1 D
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1D
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0245	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B
0257	Spolette detonanti	1.4 B
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B
0271	Cariche propulsive	1.1 C
0272	Cariche propulsive	1.3 C

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C
0280	Motori per razzi	1.1 C
0281	Motori per razzi	1.2 C
0282	Nitroguanidina (guanite,picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F
0293	Granate mano o per fueile con carica di scoppio	1.2 F
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0305	Polvere illuminante	1.3 G
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G
0313	Segnali fumogeni	1.2 G
0314	Accenditori	1.2 G
0315	Accenditori	1.3 G
0316	Spolette-accenditori	1.3 G
0317	Spolette-accenditori	1.4 G
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F
0325	Accenditori	1.4 G

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0326	Cartucce a salve	1.1 C
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F
0331	Esplosivo da mina di tipo B	1.5 D
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L
0358	Materie esplosive, n.a.s..	1.2 L
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1.B
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G
0363	Munizioni per prove	1.4 G
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B
0366	Detonatori per munizioni	1.4 S
0367	Spolette detonanti	1.4 S
0368	Spolette accenditori	1.4 S
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante	1.4 C
0380	Oggetti piroforici	1.2 L
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D
0390	Tritonal	1.1 D
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D
0393	Esatonal colato	1.1 D
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J
0397	Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile con carica di scoppio	1.2 J
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C
0415	Cariche propulsive	1.2 C
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio	1.3 C
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C
0439	Cariche cave senza detonatore per attivita' industriali	1.2 D
0440	Cariche cave senza detonatore per attivita' industriali	1.4 D
0441	Cariche cave senza detonatore per attivita' industriali	1.4 S
0442	Cariche senza detonatore per attivita' industriali	1.1 D
0443	Cariche senza detonatore per attivita' industriali	1.2 D
0444	Cariche senza detonatore per attivita' industriali	1.4 D
0445	Cariche senza detonatore per attivita' industriali	1.4 S
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G
0454	Accenditori	1.4 S
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s..	1.2 F
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1A
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G
0477	Materie esplosive, n.a.s..	1.3 C
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n a.s.	1.6 N
0487	Segnali fumogeni	1.3 G
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D
0491	Cariche propulsive	1.4 C
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D
0495	Propergolo, liquido	1.3 C
0496	Octonal	1.1 D
0497	Propergolo, liquido	1.1 C
0498	Propergolo, solido	1.1 C
0499	Propergolo, solido	1.3 C
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S

DIVISIONI DI RISCHIO

1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).

1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.

1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa,

a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure

b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro.

1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo

1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizioni minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno

1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.

GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI

A Materia esplosiva primaria

B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza

C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva

D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza

E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva

G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco

J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili

K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico

L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo

N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili

S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA

I. REQUISITI GENERALI.

1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati.

2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.

II. REQUISITI SPECIALI.

1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.

a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione.

b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto.

c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.

d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica.

e) La purezza chimica dell'esplosivo.

f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.

g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo.

h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni.

i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.

j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato.

k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza.

l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla «data di scadenza» indicata dal produttore.

m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:

A) *Esplosivi detonanti.*

a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione.

b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce.

c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

B) *Micce detonanti, micce di sicurezza e micce di accensione.*

a) Il rivestimento delle micce detonanti, delle micce di sicurezza e delle micce di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposte ad una sollecitazione meccanica normale.

b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti.

c) Le micce detonanti selezionate devono poter essere innescate in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

C) *Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato).*

a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili.

b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità.

c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.

d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.

e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.).

f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessione con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

D) *Propellenti e propellenti per endoreattori.*

a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati.

b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.

c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

ALLEGATO III

PRINCIPI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEI CENTRI E DEI LABORATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO.

1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi. È tuttavia ammesso lo scambio di informazioni tecniche tra il costruttore ed il centro o laboratorio.

2. Il centro o il laboratorio ed il personale incaricato del controllo eseguono le operazioni di verifica in condizioni di autonomia, indipendenza e integrità professionale, nonché con la necessaria competenza tecnica.

3. Il centro o il laboratorio devono disporre di personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale, comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati.

5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.

6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentanzione grafica:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica di cui sopra.

ALLEGATO V

A) *Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni.*

Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;

b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;

c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:

a) una descrizione generale dell'esplosivo;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;

c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddifare i requisiti essenziali;

e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

f) i rapporti sulle prove effettuate.

3. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;

b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;

c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;

d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.

4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un'attestato di esame «CE del tipo».

L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusoni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.

5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi.

Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.

6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti assenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

B) *Procedura per la verifica della conformità al tipo.*

Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti esenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che prescеglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.

3. Il richiedente trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad intervalli aleatori, su un campione rappresentativo del prodotto finito prelevato dallo stesso organismo notificato, le prove e gli esami necessari a verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.

5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al richiedente.

6. In caso di esito positivo degli esami, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti.

7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente procedura di verifica al momento della domanda di rilascio dell'attestato «CE del tipo», l'organismo notificato che procede al rilascio di quest'ultimo autorizza l'apposizione del proprio contrassegno di identificazione su ciascun prodotto fino al successivo controllo di altro organismo notificato.

8. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito degli esami e ne da immediata comunicazione all'interessato. Ove sia possibile procedere immediatamente a nuove prove e queste abbiano esito positivo, il responsabile dell'organismo notificato ne fa menzione nel verbale di cui al paragrafo 5.

9. Nel caso in cui le prove abbiano esito negativo e non sia possibile ripeterle immediatamente con esito positivo, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità nuove prove al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a rendere la produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo».

10. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

11. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

C) *Procedura di garanzia di qualità della tecnologia produttiva.*

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, deve eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.

3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.

4. Il fabbricante trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:

1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera *b)*;

2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;

3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3;

5. Sistema di qualità della tecnologia produttiva.

5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità della tecnologia della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili attraverso istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.

5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;

2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo a garanzia della qualità;

3) degli esami e delle prove che vengono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. La conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti la rispondenza del sistema di qualità alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.

Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.

La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità della tecnologia produttiva ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:

a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;

b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita.

In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.

Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.

6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità della tecnologia produttiva rilasciate o ritirate.

D) *Procedura di garanzia di qualità del prodotto.*

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e quindi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, nonché eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.

3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.

4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea trasmettono tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conservano copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:

1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera *b)*;

2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;

3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3;

5. Sistema di qualità del prodotto.

5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti esplosivi. La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

Ciascun prodotto esplosivo viene esaminato dal fabbricante e su di esso devono essere effettuate opportune prove per verificarne la conformità a tali requisiti. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili per iscritto. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.

5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;

2) degli esami e delle prove che vengono effettuati dopo la fabbricazione;

3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.

5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità di cui accerti la rispondenza alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.

Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto oggetto della valutazione.

La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità del prodotto ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:

a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;

b) alla documentazione tecnica;

c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc.

6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita.

In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dell'art. 2 del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.

Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con proprietà una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui paragrafo 5.

6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni rilasciate o ritirate dei sistemi di qualità del prodotto.

E) *Procedura per la verifica su prodotto.*

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e redige una dichiarazione di conformità; appone inoltre su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.

Il fabbricante, un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza, il responsabile della introduzione del prodotto nello stesso territono, conservano copia della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo.

3.1. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove occorrenti per verificare singolarmente per ciascun prodotto esplosivo la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.

3.2. L'organismo notificato autorizza la apposizione del suo contrassegno di identificazione su ciascun prodotto del quale riscontri la conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza e redige un'attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura.

F) *Procedura per la verifica di un unico prodotto.*

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che prescelgie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e redige una dichiarazione di conformità. Il richiedente conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto.

3. Il richiedente mette a disposizione dello stesso organismo notificato la documentazione tecnica necessaria per consentire di valutare la conformità dell'esemplare ai requisiti di cui all'allegato II, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

Tale documentazione comprende, se necessario ai fini della valutazione:

una descrizione generale del prodotto;

i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ed ogni altra indicazione utile al riguardo;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione;

la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II;

i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati;

i rapporti sulle prove effettuate.

4. L'organismo notificato, in relazione alle caratteristiche dell'esemplare e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o fa effettuare le opportune prove, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e, ove l'esito sia positivo, rilascia un attestato di conformità dell'esplosivo ed autorizza il richiedente ad apporre sul medesimo il proprio contrassegno di identificazione. Copia del verbale è rilasciata al richiedente. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

Il responsabile dell'organismo notificato comunica la conclusione della procedura al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito con esito positivo il controllo di cui alla presente procedura.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. Gli articoli 1, 3 e 57 così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 3 (*Modificazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86*). — 1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

"4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere"».

«Art. 57 (*Esplosivi per uso civile: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di manutenzioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;

b) prevedere che la licenza di cui all'art. 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;

c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;

d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'art. 11 della direttiva;

e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'art. 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;

f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;

g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;

h) prevede che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera *r)*;

i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera *h)* del presente comma;

l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera *i)* anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'art. 7 della direttiva medesima;

n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda;

o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'art. 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;

q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;

r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;

s) prevedere che con decreto del Minisro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 12 della direttiva».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. Gli articoli 6 e 47 così recitano:

«Art. 6 *(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE)*. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge».

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministi competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— La direttiva 93/15/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 121 del 15 maggio 1993.

— Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

— La legge 12 dicembre 1973, n. 993, reca la ratifica della convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.

Nota all'art. 2:

— Per il regio decreto n. 773/1931 vedi note alle premesse.

L'art. 53 così recita: — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 47 della legge n. 52/1996 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 55, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 55. — Gli esercenti, fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza *e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.*

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendre e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquamila.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila».

Nota all'art. 7:

- Per l'art. 47 della legge n. 52/1996 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 47 così recita:

«Art. 47. — Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina».

Nota all'art. 10:

— Per il testo unico della legge di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 54 così recita:

«Art. 54. — Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie, senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi nota all'art. 9.

— La convenzione 1° luglio 1969 è la Convenzione internazionale di Bruxelles ratificata con la legge n. 993/1973 indicata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. Gli articoli 39 e 40 così recitano:

«Art. 39. — Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».

«Art. 40. — Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare».

Nota all'art. 16:

— Per l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi nota all'art. 2.

97G0924

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 1996.

Affidamento al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone» della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacolturain acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che nel compartimento marittimo di Monfalcone è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone», con sede in Grado alla via Riva Enrico Dandolo n. 33;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone - n. 78 su 88;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto Consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/95 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi nel compartimento marittimo di Venezia», cui aderiscono n. 78 unità su 88 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Monfalcone le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/95 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/95 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Monfalcone o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 225

97A0547

DECRETO 22 novembre 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 26 luglio 1995 inerente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n.165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ed in particolar modo l'art. 4 che consente al Ministro di adottare i provvedimenti necessari al fine del contenimento dello sforzo di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Considerato che in sede internazionale (Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo all'interno della F.A.O.) e nell'Unione europea è stata evidenziata la necessità di salvaguardare i grandi pelagici mediante un contenimento della cattura anche al fine di consentire la riproduzione della specie;

Sentiti il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di pesca autorizzati al sistema denominato attualmente circuizione che hanno esercitato e che intendono continuare ad esercitare la pesca del tonno devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una istanza in bollo e con firma autenticata, corredata da dichiarazioni statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli ultimi tre anni.

2. Ai suddetti titolari verrà rilasciata l'autorizzazione alla cattura dei tonni con l'attrezzo denominato circuizione per tonni.

Art. 2.

1. Ai titolari di licenza di pesca di cui al precedente art. 1 che intendono continuare a pescare, oltre ai tonni anche i piccoli pelagici, verrà rilasciata una autorizzazione per la cattura del tonno e dei piccoli pelagici denominata circuizione per tonni e piccoli pelagici.

2. A tal fine gli interessati devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una istanza in bollo e con firma autenticata corredata dei documenti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

A coloro che non presenteranno le istanze di cui ai precedenti articoli, e a coloro che non forniranno sufficiente documentazione per provare la cattura delle specie in parola negli ultimi tre anni, sulla licenza di pesca permarrà la denominazione circuizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 224

97A0545

DECRETO 30 novembre 1996.

Disciplina della pesca di lumachine di mare.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ed in particolare l'art. 4 che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacolturain acque marine e salmastre 1994-1996;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare l'attività di pesca del gasteropode *Sphaeronassa mutabilis* (lumachina di mare) per una corretta gestione della risorsa;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, nella seduta del 5 novembre 1996, hanno reso parere favorevole sulla proposta del sottocomitato per la gestione della piccola pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. L'attività di pesca del mollusco gasteropode *Sphaeronassa mutabilis*, comunemente denominato «lumachina di mare», è consentita con esclusione dell'impiego degli attrezzi denominati «rapido» e «sfogliara».

Art. 2.

1. Ai fini della tutela della risorsa, la taglia minima catturabile non deve essere inferiore a millimetri 20.

2. Per la determinazione della taglia minima catturabile, la dimensione della specie deve essere riferita all'altezza massima della conchiglia.

Art. 3.

1. In considerazione del carattere prevalentemente locale della pesca, ulteriori prescrizioni e condizioni per la cattura delle lumachine di mare sono determinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 4.

1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0546

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1997.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», conseguenti l'accordo del 30 dicembre 1996, n. 503821, tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto l'accordo n. 503821 del 30 dicembre 1996, con cui il Ministro del tesoro ha conferito alla Banca d'Italia, che ha accettato, l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00001008 del 2 gennaio 1997 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che in data 31 dicembre 1996 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1993-1° marzo 2000 (codice titolo 36629): nominale acquistato L. 330.000.000.000, per un controvalore pari a L. 345.653.022.000, di cui L. 8.855.022.000 di dietimi di interesse netti, e nominale residuo L. 8.670.000.000.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1992-1° giugno 1999 (codice titolo 36611): nominale acquistato L. 300.000.000.000, per un controvalore pari a L. 307.521.270.000, di cui L. 1.881.270.000 di dietimi di interesse netti, e nominale residuo L. 9.700.000.000.000.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 31 dicembre 1996 fissato per il regolamento, ammonta a L. 653.268.792.000 ed è comprensivo dell'importo di L. 94.500.000, pari allo 0,015% del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione per la Banca d'Italia, ai sensi del menzionato accordo n. 503821 del 30 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0558

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1996.

Revoca di decreti ministeriali di autorizzazione alla vendita e di riconoscimento di alcune acque minerali destinate all'imbottigliamento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto in particolare l'art. 21 del sopracitato decreto che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Vista la circolare ministeriale n. 406/AG.2.6/146 del 17 febbraio 1993 che differisce il termine per la presentazione delle domande di revisione di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale n. 542/92 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica avvenuta il 12 gennaio 1993;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei decreti ministeriali di autorizzazione alla vendita e dei decreti ministeriali di riconoscimento delle acque minerali naturali per le quali le ditte produttrici non hanno presentato domanda di revisione entro il 12 aprile 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti di autorizzazione alla vendita delle seguenti acque minerali naturali:

Beregra di Civitella del Tronto (Teramo) - D.M. 5 agosto 1981, n. 2128;

Fabris di Diamante (Cosenza) - D.M. 1° dicembre 1980, n. 2091;

Irno di Salerno (Salerno) - D.M. 18 marzo 1960, n. 712;

Cerva di Busana (Reggio-Emilia) - D.ACIS 21 maggio 1956, n. 638;

Romea di Bellaria Igea Marina (Rimini) - D.M. 4 dicembre 1979, n. 1988;

Filette di Guarcino (Frosinone) - D.M. 15 maggio 1935, n. 198;

Olmpia di Ardea (Roma) - D.M. 7 gennaio 1964, n. 811;

Val di Lentro di Bargàgli (Genova) - D.M. 13 giugno 1960, n. 731;

Fonte dei Galletto di Rovegno (Genova) - D.M. 5 agosto 1981, n. 2130;

Sorgente del Grotto di Taceno (Lecco) - D.M. 20 marzo 1972, n. 1239;

San Nicola di Penna San Giovanni (Macerata) - D.ACIS 29 luglio 1955, n. 621;

La Castellana di Auditore (Pesaro) - D.M. 31 maggio 1974, n. 1477;

Torsano di San Leo (Pesaro) - D.M. 3 marzo 1980, n. 2031;

Fonte Argentina di Castelnuovo Calcea (Asti) - D.M. 20 marzo 1930, n. 155;

Roccolo Fonte del Cup di Busca (Cuneo) - D.M. 18 aprile 1961, n. 749;

Uresso di Baceno (Vibo Valentia) - D.M. 4 marzo 1959, n. 689;

Fonte Brunella di Oggebbio (Vibo Valentia) - D.ACIS 24 luglio 1958, n. 681;

La Lodola di Laterina (Arezzo) - D.M. 1° ottobre 1929, n. 148;

Fonte Etrusca di Laterina (Arezzo) - D.M. 26 maggio 1966, n. 868;

Ilaria di Castelfiorentino (Firenze) - D.M. 4 dicembre 1978, n. 1741;

Sorgente degli Ontani di Arcidosso (Grosseto) - D.M. 7 ottobre 1977, n. 1656;

Acqua Forte delle Bagnore di Santa Fiora (Grosseto) - D.M. 12 marzo 1974, n. 1455;

Gentucca di Capannori (Lucca) - D.M. 20 aprile 1978, n. 1678;

Verruca di Montecarlo (Lucca) - D.M. 5 ottobre 1926, n. 85;

Fonte Villa di Villa Basilica (Lucca) - D.M. 25 marzo 1970, n. 1084;

Sorgente Apua di Massa (Massa Carrara) - D.M. 11 ottobre 1979, n. 1964;

Cristallo di Massa (Massa Carrara) - D.ACIS 13 gennaio 1958, n. 670;

Sorgente del Tiglio di Catelfranco di Sotto (Pisa) - D.M. 4 dicembre 1978, n. 1740;

San Biagio di Piombino Dese (Padova) - D.M. 17 gennaio 1974, n. 1438;

Fonte Vittoriana Staro di Valli del Pasubio (Vicenza) - D.M. 14 novembre 1973, n. 1420.

Art. 2.

Sono revocati i decreti ministeriali di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:

Maia di Pacentro (Aquila) - D.M. 27 gennaio 1989, n. 2580;

Bardinella di Bardineto (Savona) - D.M. 31 agosto 1982, n. 2159;

San Nicola Sorgente 2 di Penna San Giovanni (Macerata) - D.M. 30 luglio 1986, n. 2497;

San Paolino di Milazzo (Messina) - D.M. 13 marzo 1985, n. 2442;

Acqua Magna di Castelfranco di Sotto (Pisa) - D.M. 9 marzo 1988, n. 2564.

Art. 3.

Sono altresì revocati i successivi provvedimenti ministeriali relativi all'imbottigliamento delle acque minerali sopraelencate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, inviato in copia ai presidenti delle giunte regionali competenti per territorio per i provvedimenti di competenza e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 dicembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A0548

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1996.

Modalità e criteri per procedere alle iscrizioni a ruolo nonché ai rimborsi a seguito di dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, concernente l'istituzione dei centri di servizio;

Visto il titolo VI, capo I, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi;

Visto l'art. 39, comma 4, della legge n. 413/1991, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le modalità ed i criteri in base ai quali procedere al recupero mediante iscrizioni in ruoli speciali delle maggiori somme dovute o non versate a seguito del controllo delle dichiarazioni integrative, nonché agli eventuali rimborsi;

Visto l'art. 40 della stessa legge n. 413/1991 che individua gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti a procedere alle iscrizioni a ruolo, ai rimborsi o agli sgravi conseguenti al controllo ed alla liquidazione delle predette dichiarazioni integrative;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative prodotte ai sensi del capo I, del titolo VI, della legge n. 413/1991, provvedono direttamente i centri di servizio o gli uffici liquidatori, cui dette dichiarazioni sono state presentate, sia nel caso di minore versamento a fronte di corretta determinazione tanto dell'imponibile quanto dell'imposta da versare, sia nell'ipotesi di minore versamento derivante da erroneo calcolo dell'imposta dovuta purché risulti corretta la determinazione dell'imponibile.

2. Qualora in sede di controllo della dichiarazione emerga un'erronea indicazione di imponibile, l'iscrizione a ruolo è di competenza, relativamente a ciascuna annualità accertata, degli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Art. 2.

1. In relazione alla liquidazione delle dichiarazioni integrative ed alle eventuali iscrizioni a ruolo, le somme versate ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere imputate preliminarmente al debito per interessi e successivamente a quello d'imposta, con precedenza per il debito più antico.

Art. 3.

1. Per l'iscrizione a ruolo delle somme risultate dovute a seguito della liquidazione di cui all'art. 1 vanno utilizzati i seguenti codici:

4492 - IRPEF per redditi soggetti a tassazione separata, legge n. 413/1991;

4493 - IRPEF in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 2);

4494 - Soprattassa IRPEF in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991;

4495 - IRPEF in base a dichiarazione integrativa - Rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, della legge n. 413/1991);

4496 - Interessi IRPEF in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 6);

2293 - IRPEG in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 2);

2294 - Soprattassa IRPEG in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991;

2295 - IRPEG in base a dichiarazione integrativa - Rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, della legge n. 413/1991);

2296 - Interessi IRPEG in base a liquidazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 6);

2413 - IRPEG dovuta da enti ex art. 55, legge n. 413/1991;

2419 - IRPEG per redditi di capitale di fonte estera - Tassazione separata, legge n. 413/1991;

3393 - ILOR in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 2);

3394 - Soprattassa ILOR in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991;

3395 - ILOR in base a dichiarazione integrativa - Rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, della legge n. 413/1991);

3396 - Interessi ILOR in base a dichiarazione integrativa, legge n. 413/1991 (art. 39, comma 6);

3414 - ILOR dovuta da enti ex art. 55, legge n. 413/1991;

1700 - Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'IRPEF e all'IRPEG - art. 35, legge n. 413/1991;

1701 - Pene pecuniarie e soprattasse dovute da societa di persone - art. 35, legge n. 413/1991;

1800 - Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'IRPEF e all'IPERG (art. 63, comma 9, della legge n. 413/1991);

1801 - Pene pecuniarie e soprattasse dovute da societa di persone (art. 63, comma 9, della legge n. 413/1991);

1900 - Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente (art. 57, comma 6, della legge n. 413/1991).

Art. 4.

Le cartelle di pagamento da emettere per il recupero delle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi:

azienda concessionaria del servizio di riscossione dei tributi territorialmente competente;

ufficio liquidatore con specificazione del fatto che trattasi di liquidazione di dichiarazione integrativa effettuata ai sensi della legge n. 413/1991;

dati identificativi della cartella (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella, emissione);

data della consegna dei ruoli;

estremi identificativi del contribuente intestatario della cartella;

specie e numero del ruolo;

codice tributo e relativa descrizione;

numero delle rate;

importo iscritto a ruolo, diritti di riscossione, diritti di notifica ed importo da pagare riferito a ciascun codice tributo;

scadenza della rata in cui deve essere effettuato il pagamento;

totale delle somme da pagare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

97A0540

DECRETO 13 gennaio 1997.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfetario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfetario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, che, da ultimo, ha stabilito in L. 4.000 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti cinematografici per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfetario;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1994;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfetario giornaliero, stabilito in L. 4.000 con il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, è fissato in L. 4.500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0541

DECRETO 17 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo nei giorni 20 e 21 dicembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo è accertato nei giorni 20 e 21 dicembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicatò nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0507

DECRETO 17 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna nel periodo dal 25 novembre al 14 dicembre 1996 per il trasferimento dell'ufficio in altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna è accertato nel periodo dal 25 novembre al 14 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0508

DECRETO 17 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari nei giorni 9 e 10 dicembre 1996 per disinfestazione e derattizzazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari è accertato nei giorni 9 e 10 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Progetto Casa 1, in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Progetto Casa 1, con sede in via Vivaldi, 2 - Verona, costituita per rogito notaio dott. Fulvio Bidello in data 4 giugno 1982, repertorio n. 43393, registro società n. 16277, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2075/192799.

Verona, 13 gennaio 1997

Il dirigente: PISA

97A0505

DECRETO 14 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Galcetello Sud a responsabilità limitata, in Montecatini Terme.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Galcetello Sud, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Galcetello Sud a responsabilità limitata, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), via Manin, 3, costituita per rogito notaio dott. Ciro Lenzi in data 20 novembre 1974, n. 189/130, registro società n. 3324, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 568/137124, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 14 gennaio 1997

Il direttore: CARUSO

97A0543

DECRETO 14 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Primavera a responsabilità limitata, in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Primavera, con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Primavera a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via Machiavelli, 11/a, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Lenzi in data 20 marzo 1992, n. 14055, registro società n. 14183, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 953/258195, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 14 gennaio 1997

Il direttore: CARUSO

97A0544

DECRETO 16 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Avellino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «SS. Salvatore», con sede sociale in Montoro Superiore (Avellino), frazione Torchiati, costituita il 30 settembre 1974, per rogito notaio Vincenzo Giordano, repertorio n. 6093, registro società n. 1524 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 700/136171);

2) società cooperativa edilizia a r.l. «G. Salvemini», con sede sociale in Avellino, costituita il 29 maggio 1975, per rogito notaio Angela De Sena, repertorio n. 42, registro società n. 1630 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 783/138848);

3) società cooperativa edilizia a r.l. «Nuova Venere», con sede sociale in Avellino, costituita il 5 marzo 1974, per rogito notaio Giuseppe Corona, repertorio n. 5621, registro società n. 1643 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 799/139182);

4) società cooperativa edilizia a r.l. «San Donato», con sede sociale in Montoro Inferiore (Avellino), frazione Preturo, costituita il 12 marzo 1974, per rogito notaio Giuseppe Corona, repertorio n. 5648, registro società n. 1657 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 806/139189);

5) società cooperativa edilizia a r.l. «Il Faro», con sede sociale in Ariano Irpino (Avellino), costituita il 31 ottobre 1975, per rogito notaio Lucia Maria Maiorino, repertorio n. 615, registro società n. 208 del tribunale di Ariano Irpino (B.U.S.C. n. 856/142200);

6) società cooperativa edilizia a r.l. «Consorzio Irpino cooperative edilizie», con sede sociale in Avellino, costituita il 29 dicembre 1975, per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 23946, registro società n. 1821 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 910/144590);

7) società cooperativa edilizia a r.l. «Cooperativa edilizia Irpinia Case gruppo XIV», con sede sociale in Avellino, costituita il 19 maggio 1976, per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 24666, registro società n. 1857 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 928/145596);

8) società cooperativa edilizia a r.l. «Canerci», con sede sociale in Avellino, costituita il 13 luglio 1977, per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 3064, registro società n. 2056 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1011/153510);

9) società cooperativa edilizia a r.l. «Cucciola», con sede sociale in Avellino, costituita il 13 ottobre 1978, per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 6212, registro società n. 2258 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1085/161881);

10) società cooperativa edilizia a r.l. «Irpinia 80», con sede sociale in Avellino, costituita il 18 ottobre 1978, per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 6236, registro società n. 2285 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1098/162948).

Avellino, 16 gennaio 1997

Il direttore: GIORDANO

97A0504

DECRETO 16 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Pescara.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzio limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59 - art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va edilizia a r.l. «Cristo Re - Comune di Pescara», con sede in Pescara, costituita per rogito Di Marco Alessandro in data 16 marzo 1968, rep. n. 88689, reg. soc. n. 1621, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 474/105910;

2) soc. coop.va edilizia a r.l. «Unilav: l'Università del lavoro - Centro servizi cooperativistici ACLI Abruzzo», con sede in Pescara, costituita per rogito De Matteis Giovanni in data 1° febbraio 1985, rep. n. 1462, reg. soc. n. 7401, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1123/216982;

3) soc. coop.va edilizia a r.l. «Maristella», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 1° febbraio 1973, rep. n. 1121/606, reg. soc. n. 2224, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 640/139768;

4) soc. coop.va edilizia a r.l. «C.C.E. Consorzio cooperative edili», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 3 settembre 1981, rep. n. 94415, reg. soc. n. 5052, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 943/186131;

5) soc. coop.va edilizia a r.l. «Annamaria», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 12 novembre 1969, rep. n. 50887, reg. soc. n. 1759, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 505/114776;

6) soc. coop.va edilizia a r.l. «Gestione governativa: autoferrotranvieri n. 3», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 2 ottobre 1975, rep. n. 8381, reg. soc. n. 2738, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 666/141464;

7) soc. coop.va edilizia a r.l. «La Fiducia», con sede in Pescara, costituita per rogito Amicarelli Alfonso in data 30 aprile 1964, rep. n. 76892, reg. soc. n. 1333, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 215/89066;

8) soc. coop.va edilizia a r.l. «L'Orso - Società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose o altri», con sede in Pescara, costituita per rogito Ricciotti Giustiniano in data 24 maggio 1986, rep. n. 102546, reg. soc. n. 8442, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1158/220594;

9) soc. coop.va edilizia a r.l. «Edilcugnoli», con sede in Cugnoli (Pescara), costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 28 febbraio 1985, rep. n. 100222, reg. soc. n. 7390, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1078/210259;

10) soc. coop.va edilizia a r.l. «Sole raggiante», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastrobernardino Donato in data 13 marzo 1954, rep. n. 15977/2714, reg. soc. n. 723, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 57/47254;

11) soc. coop.va edilizia a r.l. «Dio la vuole», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore Antonino in data 3 settembre 1953, rep. n. 14695, reg. soc. n. 639, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 32/42137;

12) soc. coop.va edilizia a r.l. «Cooperativa edilizia postelegrafonica», con sede in Pescara, costituita per rogito Antico Alfredo in data 26 febbraio 1948, rep. n. 4805, reg. soc. n. 369, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 274/17543;

13) soc. coop.va edilizia a r.l. «Amatrix», con sede in Pescara, costituita per rogito De Cesaris Amedeo in data 22 dicembre 1951, rep. n. 20544, reg. soc. n. 531, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 21/40137;

14) soc. coop.va edilizia a r.l. «Aterno fra i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale residenti nella provincia di Pescara», con sede in Pescara, costituita per rogito Teti Dante in data 27 ottobre 1948, rep. n. 3349, reg. soc. n. 408, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 277/22380.

Pescara, 16 gennaio 1997

Il direttore: PAOLETTI

97A0542

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto l'art. 6 del comma 2 del decreto MURST del 31 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229

del 30 settembre 1994, che prevede che «potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste negli statuti delle singole iniversità, a professori a contratto», al fine di facilitare tale ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 16 giugno 1995, dal senato accademico in data 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 25 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 1910 reso nella seduta del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 155 e con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 156. — Il consiglio di facoltà può provvedere alla attribuzione degli insegnamenti ufficiali dei corsi di diploma universitario in ingegneria, previsti dal manifesto degli studi, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, in misura non superiore al 50% degli insegnamenti attivati per ciascun corso di diploma universitario.

Il consiglio di facoltà attribuisce l'insegnamento con motivata deliberazione, che sarà adottata sentito il corrispondente consiglio di corso di diploma universitario, prefissando altresì le prestazioni e il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di università estera.

La sua qualificazione professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed amministrativa.

Il rettore, in esecuzione della delibera del consiglio di facoltà, stipula il relativo contratto il diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata del contratto, per il personale dipendente dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca si applica l'art. 25, comma X, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1996

Il rettore

97A0510

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI TORINO

DECRETO DIRETTORIALE 25 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Torino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959 n. 1429, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo nella riunione del 25 novembre 1993 e dal consiglio di amministrazione dell'I.S.E.F. di Torino nelle riunioni del 16 dicembre 1993, 5 maggio 1994 e 14 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica approvato con il decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 19 — *(Discipline di base).*

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) Antropologia e antropometria;

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) Igiene della scuola e dello sport;

8) Medicina dello sport e pronto soccorso;

9) Pedagogia;

10) Psicologia;

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) Teoria e metodologia delle attività motorie;

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

Discipline d'indirizzo

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico letterario normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per i portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			3

Scienze socio-psico pedagogiche

* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisico e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiano	1		
Lingua straniero	1		
Sistematico, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetico dello musica applicato all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

1) Attività motorie educative:

* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnico e didattica dell'educazione fisica	1		2

* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica	2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport		3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia		3
2) Attività motorie e degli sport:		
* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera	2	3
* Teoria, tecnica e didattica dello ginnastica attrezzistica	2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2
Teoria, tecnica e didattica della scherma.		3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive		3
Teoria e metodologia dell'allenamento		
3) Attività motorie correttive:		
* Teoria, tecnica e didattica dello ginnastica correttiva	2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)		3

* Discipline di base

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia ed antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 20. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 21 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i ¾ delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 19.

Art. 21. — L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 novembre 1996

Il direttore: PASSERIN D'ENTREVES

97A0549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione jonico-salentina tra produttori ortofrutticoli ed agrumari, in Taranto, e relativa autorizzazione ad operare nei territori di Taranto e Brindisi.

Con decreto ministeriale n. 9697192 del 18 dicembre 1996 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata A.J.S.P.O.A. (Associazione jonico-salentina tra produttori ortofrutticoli ed agrumari), con sede in Taranto, via Acclavio, 24, dei requisiti previsti dal regolamento CEE n. 1035/72, dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165/1978.

La predetta associazione è iscritta al n. 185 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed è autorizzata ad operare nel territorio delle province di Taranto e Brindisi. Ad essa, inoltre, è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978, la personalità giuridica di diritto privato.

97A0516

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 gennaio 1997

Dollaro USA	1594,56
ECU	1890,35
Marco tedesco	974,08
Franco francese	288,87
Lira sterlina	2586,85
Fiorino olandese	867,08
Franco belga	47,239
Peseta spagnola	11,577
Corona danese	255,48
Lira irlandese	2551,14
Dracma greca	6,216
Escudo portoghese	9,744
Dollaro canadese	1184,49
Yen giapponese	13,366
Franco svizzero	1127,93
Scellino austriaco	138,45
Corona norvegese	244,96
Corona svedese	219,95
Marco finlandese	328,84
Dollaro australiano	1229,72

97A0609

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale INAC - Istituto nazionale di assistenza ai cittadini già Istituto nazionale di assistenza ai coltivatori.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1997 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale INAC.

97A0518

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un'immobile

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1997 è stata autorizzata l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Aldo Ravà n. 124, ad acquistare per il prezzo di L. 41.000.000, l'immobile facente parte del fabbricato sito in Livorno, via Scali d'Azeglio n. 52, rappresentato come da rogito per notaio Francesco Alfieri, rep. n. 23894, racc. n. 2538 del 21 maggio 1974, registrato a Livorno il 27 maggio 1974 al n. 1745, mod. 1°, da un appartamento posto al piano ammezzato composto di cinque vani, cucina e accessori.

97A0517

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro sud trasporti», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita il 18 gennaio 1991 per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Antonio Giannelli nato a Caserta il 22 giugno 1939.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Profondo sud», con sede in Bari, costituita il 23 febbraio 1979 per rogito notaio dott. Bruno Volpe, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Beniamino Nocca nato a Corato il 10 gennaio 1949.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1997 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Carbagnate due», con sede in Garbagnate (Milano), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del presente decreto.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1997 il rag. Luciano Santi è nominato commissario governativo della società cooperativa «Pescatori la Vela», con sede in Castiglion della Pescaia, in sostituzione del rag. Plinio Cillerai, e la gestione commissariale è stata prorogata fino al 13 luglio 1997.

97A0519

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21876 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aros S.p.a. (dal 20 dicembre 1994 div. Aros - Teknecomp industrie riunite S.p.a.), con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 13,34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 97 unità, su un organico complessivo di 161 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19428 del 1° dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aros S.p.a. (dal 20 dicembre 1994 div. Aros - Teknecomp industrie riunite S.p.a.), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21877 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 31 luglio 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21878 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Ragusa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21879 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano, rete esterna I.S.F. e Sesto S. Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 440 unità, su un organico complessivo di 629 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21628 del 5 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21880 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1995 al 9 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Cusina sud mensa c/o Alenia, con sede in Napoli, e unità c/o Gruppo Alenia Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 57 unità, su un organico complessivo di 373 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud mensa c/o Alenia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21881 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 692 unità, su un organico complessivo di 752 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21882 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero zona industriale S. Marco (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21883 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 26 febbraio al 25 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delser industria dolciaria, con sede in Martignacco (Udine) e unità di Martignacco (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unità, su un organico complessivo di 145 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delser industria dolciaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21884 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teseo teleinformatica, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 32,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teseo teleinformatica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21885 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 22 aprile 1996 al 21 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio & Cassina, con sede in Como e unità di Como, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio & Cassina, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21857 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco Da Casauria (Pescara) e unità di Tocco Da Casauria (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21858 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21859 del 18 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21860 dell'11 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.C.E.S., con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 129 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.C.E.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21861 dell'11 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21862 dell'11 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21863 dell'11 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unità, su un organico complessivo di 349 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A0466

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 21864 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Enna - imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete di irrigazione dipendente dal serbatoio Olivo - II lotto - Comprensorio di Barrafranca.

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1996 al 4 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1997 al 4 ottobre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21865 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Taranto - imprese impegnate nel completamento lavori Nuova stazione navale Mar Grande.

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 ottobre 1996 al 9 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 aprile 1997 al 9 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 ottobre 1997 al 9 gennaio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21866 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 aprile 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

comune di Petralia - Sottana (Palermo) - imprese impegnate nella costruzione dell'acquedotto Blufi I tratto - opere di integrazione e completamento.

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 24 aprile 1993 al 23 ottobre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 24 ottobre 1993 al 23 aprile 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1994 al 23 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1995 al 23 luglio 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21867 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 aprile 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento - imprese impegnate nei lavori di metanizzazione - comune di Canicattì (Agrigento).

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 aprile 1996 al 4 luglio 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21868 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Salerno - imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio - Lotto B.

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 luglio 1997 al 9 ottobre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21869 dell'11 dicembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cassino - Sant'Elia Fiumerapido - imprese impegnate nei lavori di irrigazione delle zone in destra del fiume Gari - I e II lotto - Ristrutturazione dell'impianto irriguo Cassino-S. Elia.

Comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 ottobre 1996 al 9 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 aprile 1997 al 9 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 ottobre 1997 al 9 gennaio 1998 (limite massimo).

97A0467

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di prima e seconda classe ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per l'anno 1996

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1996, alle persone sotto elencate il diploma di benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Scarcella dott. Sebastiano;
2) Bernardini dott. Rodolfo;
3) Brigato prof. Emilio;
4) Comoretto prof. Mons. Achille (alla memoria);
5) Gerussi prof. Mons. Mario;
6) Salvo prof. Pasquale;
7) Biscardi sen. prof. Luigi;
8) Frare prof. Giustino;
9) D'Onofrio on. dott. Francesco;
10) Jervolino on. dott.ssa Rosa RUSSO;
11) Lombardi on. dott. Giancarlo;
12) Barbieri prof. Cesare;
13) Cammarata dott. Romano (alla memoria);
14) Annarumma dott.ssa Liliana;
15) Bianco prof. Vito Donato (alla memoria);
16) Di Scala dott. Gaetano;
17) Sergardi Biringucci dott.ssa Margherita;
18) Valentini prof. Mario.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Branchi dott. Gianfranco;
2) De' Rossi dott. Angelo;
3) Mangano dott. Fracesco;
4) Sciacovelli dott. Giovanni;
5) Zambon prof.ssa Marcella;
6) Abati prof.ssa Laura.

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Colucci Giuseppe;
2) Sansumi dott. Silvano;
3) Gaetani dott. Aldo.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Campagnoli prof. Ruggero;
2) Desiderio prof. Giovanni;
3) Gunetti prof.ssa Rosina (alla memoria);
4) Livolsi prof. Franco (alla memoria);
5) Lo Baido prof. Luigi;
6) Noviello prof. Francesco;
7) Perathoner prof. Mario;
8) Righetti prof. Giovanni (alla memoria);
9) Sandri Olivo prof. Ludovico;
10) Tonina prof. Claudio;
11) Baudissone prof. Bruno;
12) Dioguardi ing. Gianfranco.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Debbi prof. Enzo (alla memoria);
2) Giunta prof. Giuseppe;
3) Marcucci Fantina prof.ssa Anna (alla memoria).

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Alessandri prof. Agostino;
2) Bagni prof.ssa Romana (alla memoria);
3) Caserta prof. Giovanni;
4) Dall'Asta prof. Giuseppe;
5) Fumarola prof. Vincenzo;
6) Matarazzo prof. Raffaele;
7) Starnazzi prof. Carlo;
8) Tioli prof. Enzo;
9) Scandaliato prof. Antonino.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Addonizio prof. Luigi Antonio;
2) Brunetta prof. Ernesto;
3) Galeazzi prof. Giancarlo;
4) Izzo prof. Arcangelo;
5) Izzo prof. Luigi Pietro;
6) Quartarone prof. Giuseppe;
7) Rosselli prof. Silvestro;
8) Zagaria prof. Rocco.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Passarello prof. Giuseppe;
2) Pinto prof. Andrea;
3) Porcelli prof. Vito;
4) Sgorlon prof. Carlo.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Bombarda prof. Giliberto;
2) Contucci Quintani prof.ssa Elena.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Labruna prof. Mario;
2) Maiolino prof. Letterio;
3) Mitolo prof. Domenico;
4) Quaia prof. Lino.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Istituzione scolastica salesiana «Card. Cagliero» di Ivrea;
2) Quaglia prof. padre Guglielmo;
3) Panzeri mons. Giulio.

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Barone prof.ssa Angela Rosa;
2) Boyde prof. Patrick.

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Ciccolini M° Aldo;
2) Ferrero prof. Mario;
3) Laterza Agostina.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Camilleri prof. Andrea;
2) D'Ambrosi prof. Ugo;
3) Oppo M° Franco;
4) Povoledo prof.ssa Elena.

ISPETTORE PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Abruzzini prof.ssa Egle.

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Bravi prof. Attilio;
2) Marchetti prof. Angelo (alla memoria);
3) Marri prof. Arrigo.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

97A0515

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Giuseppe Umana Giandinoto», in Grammichele

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 la «Fondazione Giuseppe Umana Giandinoto», con sede in Grammichele (Catania), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A0555

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1996, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile ai seguenti reparti dell'Esercito italiano, per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Reg. «Nizza Cavalleria (1°)»;

2) 7° Reg. A.PE.CAM. «Cremona»;

3) 4° Reg. AVES «Altair».

«In occasione di gravi eventi alluvionali, interveniva con uomini e mezzi nelle aree sinistrate e con encomiabile slancio di solidarietà e spirito di sacrificio approntava una preziosa opera di soccorso delle popolazioni civili, contribuendo in modo determinante al graduale ritorno della normalità». — Novembre 1994 - Val Padana.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1996, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) ten. col. s.p.e. Massimo Prisco, 13 gennaio 1996 - Recco (Genova). — «Libero dal servizio, inerpicandosi attraverso un impervio e insidioso tratto collinare, accorreva in aiuto di un uomo che minacciava di suicidarsi gettandosi da un cavalcavia e, dopo aver tentato di dissuaderlo dal compiere l'insano gesto, raggiungeva il malcapitato, traendolo in salvo»;

2) sig. Antonio Giuliani, 27 giugno 1995 - Padova. — «Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un fiume in piena, in soccorso di una donna in procinto di annegare riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarla in salvo a riva»;

3) ass. capo P.S. Massimo Rovati, 27 giugno 1995 - Padova. — «Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un fiume in piena, in soccorso di una donna in procinto di annegare riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarla in salvo a riva».

97A0554

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle premiscele per alimenti medicamentosi e dei medicinali veterinari prefabbricati (ex integratori medicati per mangimi) che hanno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'avvenuto espletamento delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio previste dall'art. 37 del decreto legislativo n. 119/1992 e relative agli ex integratori medicati per mangimi (premiscele per alimenti medicamentosi e medicinali veterinari prefabbricati).

Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria — avvalendosi della collaborazione di carattere tecnico-scientifica della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario — ha provveduto ad esaminare le domande di rinnovo presentate dalle aziende interessate e corredate delle documentazioni chimico-farmaceutica, farmaco-tossicologica e residuale, e clinica.

Si rammenta, a tal proposito, che già con la circolare n. 2 del 12 gennaio 1995 e con il successivo comunicato del 13 febbraio 1996 il Ministero della sanità aveva diramato tutte le informazioni e i chiarimenti necessari al fine di consentire alle aziende interessate una corretta predisposizione ed un eventuale completamento della documentazione presentata a corredo delle domande di rinnovo sopra citate.

Gli obiettivi primari, il cui perseguimento è stato ritenuto assolutamente irrinunciabile nell'ambito delle procedure di rinnovo, sono stati la tutela della salute del consumatore e la difesa del benessere animale e, alla luce di tali obiettivi — oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative attualmente vigenti in materia di medicinali veterinari — è stato condotto l'esame delle documentazioni riguardanti i prodotti in questione, destinati alla terapia di massa e pertanto in grado di produrre effetti su un gran numero di animali produttori di derrate e di conseguenza su un gran numero di potenziali consumatori.

Vengono di seguito elencati in allegato 1 i prodotti per i quali dall'esame tecnico è scaturito un parere complessivamente favorevole e che pertanto possono essere mantenuti in commercio; per tali prodotti vengono inoltre indicate le specie di destinazione con i relativi tempi di attesa.

Si fa presente che, per i medesimi prodotti verranno emanati singoli decreti di rinnovo, nei quali verranno specificati tutti gli elementi ai quali la normativa vigente condiziona il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ivi comprese le dimensioni delle confezioni che verranno autorizzate, nonché le officine presso le quali verrà effettuata la produzione.

Per quanto concerne i prodotti non compresi nell'elenco di seguito riportato, si fa presente che sono stati giudicati «non idonei» al rinnovo in quanto la documentazione presentata è risultata carente sotto il profilo chimico-farmaceutico oppure non ha consentito la definizione di idonei tempi di attesa relativamente alle specie di destinazione richieste; in molti casi, inoltre, sono state riscontrate carenze documentali relative ad entrambi gli aspetti sopra indicati.

Per tali prodotti il Dipartimento — nelle more dell'emanazione dei decreti di revoca che comunque avranno decorrenza dal 1° ottobre 1997 — provvederà a comunicare alle singole aziende interessate l'elenco dei prodotti per i quali dalle procedure di rinnovo è scaturito un esito non favorevole, con l'indicazione dei motivi specifici di diniego per ogni prodotto.

Per completezza di informazione, in allegato 2 è riportato l'elenco delle nuove premiscele medicate già autorizzate all'immissione in commercio dal Ministero della sanità ai sensi del decreto legislativo n. 119/1992.

Per quanto riguarda i prodotti contenenti associazioni di uno o più principi attivi, le documentazioni bibliografiche presentate a sostegno delle relative domande di rinnovo non sono state ritenute accettabili, in quanto riferite soltanto ai singoli principi attivi, senza alcun dato riguardante la loro associazione e pertanto per i prodotti in questione la procedura di rinnovo ha avuto esito non favorevole.

In ogni caso i lotti dei prodotti per i quali è stata presentata la domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 119/1992, già fabbricati e immessi in commercio alla data di decorrenza dei decreti di revoca, possono essere mantenuti in commercio, secondo le condizioni precedentemente autorizzate, fino al 30 novembre 1997, indipendentemente dall'esito della procedura di rinnovo, più volte citata.

In ogni caso, si sottolinea che quanto sopra esplicitato può essere applicato esclusivamente per gli ex-integratori medicati fabbricati in officine che abbiano ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione, il cui elenco è reso noto attraverso specifico comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ribadisce, infine, che a decorrere dal 1° dicembre 1997 potranno essere commercializzati esclusivamente le premiscele per alimenti medicamentosi ed i medicinali veterinari prefabbricati compresi nell'elenco contenuto nel presente comunicato e alle condizioni nello stesso individuate.

ALLEGATO 1

AMPROLIUM CLORIDRATO

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Amprolium 250 liquido (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Amprolium 100 liquido (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *Amprolium 120 liquido (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *Amprolium liquido (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Amprolium 120 liquido (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori
Prodotto: *Amprolium cloridrato 25 (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 10 giorni (uova).

CLORTETRACICLINA

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *CTC 150 (PM)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 6 giorni (uova).

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Clortetra 200 Premix (PM)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 6 giorni (uova);
- pesci, tempo di sospensione: 15 giorni.

Ditta: Gellini Ffarmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Clortetrasol 20% (PM)*.
- broiler, tempo di sospensione: 3 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 6 giorni (uova);
- pesci, tempo di sospensione: 15 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Clorbiotic 200 (PM)*.
- pesci, tempo di sospensione: 15 giorni.

COLISTINA SOLFATO

Ditta: Ascor Chimici S.r.l.
Prodotto: *Colistina solfato liquido (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Ascor Chimici S.r.l.
Prodotto: *Colistina solfato (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Ascor Chimici S.r.l.
Prodotto: *BAC (PM)*.
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Centralvet S.p.a.
Prodotto: *Colistina solfato liquido (PF)*.
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *Colistina solfato (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *Doxamicina (PM)*.
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Colistina solfato (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Colistina solfato liquido (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Enterostin 120 S (PM)*.
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Colistina solfato (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 2 giorni;
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

Ditta: Trei S.p.A. - Industria italiana integratori
Prodotto: *Kyrcolimycin Premix (PM)*.
- suinetti fino a 35 kg, tempo di sospensione: 2 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 2 giorni;
- tacchini, tempo di sospensione: 2 giorni;
- ovaiole, tempo di sospensione: 2 giorni (carne e uova);
- conigli, tempo di sospensione: 2 giorni.

DICLAZURIL

Ditta: Janssen Cilag S.p.a.
Prodotto: *Clinacox 0,5% (PM)*.
- conigli, tempo di sospensione: 7 giorni.

FEBANTEL

Ditta: Bayer S.p.a.
Prodotto: *Febantel 10% (PF)*.
- broiler, tempo di sospensione: 5 giorni.

Ditta: Bayer S.p.a.
Prodotto: *Rintal Int. Granulato (PM).*
suini, tempo di sospensione: 21 giorni.

Ditta: Bayer S.p.a.
Prodotto: *Rintal volatili (PM)*
broiler, tempo di sospensione: 5 giorni.

Ditta: Bayer S.p.a.
Prodotto: *Rintal suini (PM).*
suini, tempo di sospensione: 21 giorni.

LINCOMICINA

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Lincobion (PM).*
- suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Lincomicina cloridrato liquido (PF).*
suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Lincotec (PM).*
- suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

Ditta: Sintofarm S.p.a.
Prodotto: *Lincomix 110 (PM).*
- suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

Ditta: Trei - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Lincoban (PM).*
- suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

Ditta: Upjohn S.p.a.
Prodotto: *Frademix 110 (PM).*
- suini fino a 4 mesi di età, tempo di sospensione: 6 giorni.

NISTATINA

Ditta: Istituto Candioli profilattico e farmaceutico S.p.a.
Prodotto: *Nistatex.*
- uccelli da gabbia e da voliera.

OSSITETRACICLINA

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Anprociclina 200 (PM).*
- pesci, tempo di sospensione: 30 giorni.

Ditta: Farmer S.p.a.
Prodotto: *Idrobion 200 N (PM).*
- pesci, tempo di sospensione: 30 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Ossitetra 200 Premix (PM).*
- pesci, tempo di sospensione: 30 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Ossitetrasol 20% (PM).*
- pesci, tempo di sospensione: 30 giorni.

Ditta: Nuova ICC Upjohn S.p.a.
Prodotto: *Ossitetraciclina 20% FG (PM).*
- pesci, tempo di sospensione: 30 giorni.

SPECTINOMICINA

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Spectinomicina 500 (PF).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 7 giorni.

Ditta: Dox-Al Italia S.p.a.
Prodotto: *Spectinomicina cloridrato (PF).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 7 giorni.

Ditta: Gellini farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Spectinomicina cloridrato (PF).*
broiler, tempo di sospensione: 7 giorni.

SPIRAMICINA

Ditta: Ascor Chimici S.r.l.
Prodotto: *Spirasol 200 (PM).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Centralvet S.p.a.
Prodotto: *Anticor 200 Premix (PM).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Centralvet S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina 200 liquido (PF).*
vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Dox-All Italia S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni,
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina adipato (PF).*
vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni,
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Vespiral 200 P (PM).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina adipato liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini; tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina adipato liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina embonato polvere solubile (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Spiram 20.*
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Medilabor di Odore dr. Carlo.
Prodotto: *Spiramicina 20% polvere solubile (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Medilabor di Odore dr. Carlo.
Prodotto: *Spiralabor 200 (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Neofarma S.r.l.
Prodotto: *Spiramicina 10% liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Neofarma S.r.l.
Prodotto: *Neospira 200 (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Neofarma S.r.l.
Prodotto: *Spiramicina 20% (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Nuova ICC Upjohn S.p.a.
Prodotto: *Spiramicina liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Sanizoo S.r.l.
Prodotto: *Spiramicina embonato (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Sanizoo S.r.l.
Prodotto: *Spiramix (PM).*
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Sanizoo S.r.l.
Prodotto: *Spiramicina liquido (PF liquido).*
vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Spiramicina liquido (PF).*
vitelli da latte, tempo di sospensione: 24 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Trei Spira 200 Premix (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 10 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 10 giorni.

TETRAMISOLO

Ditta: Istituto Candioli profilattico e farmaceutico S.p.a.
Prodotto: *Tetramisolo liquido (PF).*
uccelli da gabbia e da voliera.

TIAMFENICOLO

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Tiamfenicolo 200 liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 21 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 21 giorni.

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Tiamfenicolo 125 liquido (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 21 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 21 giorni.

Ditta: Fatro S.p.a.
Prodotto: *Tyrsan polvere (PM).*
- broiler, tempo di sospensione: 21 giorni.

TILOSINA

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Tilosina 200 (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Chemifarma S.p.a.
Prodotto: *Tylosin 200 Premix (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Crippsar italiana S.r.l.
Prodotto: *Tilosina 200 (PF).*
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Crippsar italiana S.r.l.
Prodotto: Tylo 200 (PM).
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta : Eli Lilly Italia S.p.a.
Prodotto: *Tylan MG 200 Premix (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Eli Lilly Italia S.p.a.
Prodotto: *Tylan Premix 100 (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Tilosina 200 Premix (PM).*
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Tilosina 200 solubile (PF).*
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Tilomix 10 (PM)*.
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Gellini Farmaceutici S.p.a.
Prodotto: *Tilosina tartrato 10 liquido (PF)*.
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Integratori Mec S.r.l.
Prodotto: *Tilosina 200 (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Integratori Mec S.r.l.
Prodotto: *T.F. 20 (PM)*.
suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Nuova ICC Upjohn S.p.a.
Prodotto: *Tylofeed F.G. (PM)*.
suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Nuova ICC Upjohn S.p.a.
Prodotto: *Tilosina tartrato liquido (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Tilosina tartrato liquido (PF)*.
- vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
- broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Tylox 100 Premix (PM)*.
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

Ditta: Trei S.p.a. - Industria italiana integratori.
Prodotto: *Tilosina tartrato (PF)*.
vitelli da latte, tempo di sospensione: 12 giorni;
- suini, tempo di sospensione: 8 giorni;
broiler, tempo di sospensione: 8 giorni.

TIOFANATO

Ditta: Filozoo S.p.a.
Prodotto: *Worm Stop 22,5% (PM)*.
- bovini, tempo di sospensione: 7 giorni;
suini, tempo di sospensione: 7 giorni;
- ovini, tempo di sospensione: 7 giorni.
Con esclusione degli agnelli.

Legenda:
PF = medicinale veterinario prefabbricato;
PM = premiscela medicata.

ALLEGATO 2

Nome prodotto: AMPIDIETAN.
Principio attivo: Ampicillina.
Titolare AIC: Laboratoire Franvet SA.
Rappresentante per l'Italia: Dox-Al S.p.a.
Specie destinazione: vitelli, suini.
Data decreto: 9 dicembre 1993.

Nome prodotto: AMPIDOX.
Principio attivo: Ampicillina.
Titolare AIC: Dox-Al S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Dox-Al S.p.a.
Specie destinazione: vitelli, suini.
Data decreto: 9 dicembre 1993.

Nome prodotto: APRALAN G100 PREMIX.
Principio attivo: Apramicina.
Titolare AIC: Eli Lilly It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Eli Lilly It. S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 9 maggio 1995.

Nome prodotto: BAYTRIL I.E.R. 2,5%.
Principio attivo: Enrofloxacin.
Titolare AIC: Bayer S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Bayer S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 16 febbraio 1995.

Nome prodotto: DOXATRIM 15 PM.
Principio attivo: Trimetoprim + Sulfadiazina.
Titolare AIC: Dox-Al It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Dox-Al It. S.p.a.
Specie destinazione: suini, polli, tacchini.
Data decreto: 28 ottobre 1996.

Nome prodotto: GAMMAMIX.
Principio attivo: Amoxicillina.
Titolare AIC: Farmaceut. Gellini.
Rappresentante per l'Italia: Farmaceut. Gellini.
Specie destinazione: vitelli, suini.
Data decreto: 29 ottobre 1996.

Nome prodotto: IVOMEC PREMIX.
Principio attivo: Ivermectina.
Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Merck Sharp & Dohme S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 9 dicembre 1993.

Nome prodotto: LINCOSPECTIN 44.
Principio attivo: Lincospectina.
Titolare AIC: Upjohn S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Upjohn S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 16 febbraio 1995.

Nome prodotto: OXYLAN.
Principio attivo: Tilosina + ossitetraraciclina.
Titolare AIC: Filozoo S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Filozoo S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 1° agosto 1996.

Nome prodotto: PULMOTIL G 100 PREMIX.
Principio attivo: Tilmicosina.
Titolare AIC: Eli Lilly It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Eli Lilly It. S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 5 luglio 1995.

Nome prodotto: PULMOTIL G 200 PREMIX.
Principio attivo: Tilmicosina.
Titolare AIC: Eli Lilly It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Eli Lilly It. S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 5 luglio 1995.

Nome prodotto: R 17889.
Principio attivo: Flubendazolo.
Titolare AIC: Janssen-Cilag S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Janssen-Cilag S.p.a.
Specie destinazione: volatili. suini.
Data decreto: 1° marzo 1995.

Nome prodotto: STABOX.
Principio attivo: Amoxicillina.
Titolare AIC: Virbac S.A., Carros, Francia.
Rappresentante per l'Italia: Virbac S.r.l.
Specie destinazione: suinetti svezzati.
Data decreto: 17 gennaio 1996.

Nome prodotto: TRIMEDIAZINE 15 PREMIX.
Principio attivo: Sulfadiazina+Trimetoprim.
Titolare AIC: Vetoquinol Ltd.
Rappresentante per l'Italia: Dox-Al S.p.a.
Specie destinazione: suini, polli, tacchini.
Data decreto: 4 dicembre 1996.

Nome prodotto: TYLAN SULFA G100 PREMIX.
Principio attivo: Tilosina+Sulfametazina.
Titolare AIC: Eli Lilly It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Eli Lilly S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 4 dicembre 1996.

Nome prodotto: TILANOX PREMIX.
Principio attivo: Tilosina+ossitetraciclina.
Titolare AIC: Eli Lilly It. S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Eli Lilly It. S.p.a.
Specie destinazione: suini.
Data decreto: 1° agosto 1996.

Nome prodotto: VET-CELLIN 5% PREMIX.
Principio attivo: Amoxicillina.
Titolare AIC: Centralvet S.p.a.
Rappresentante per l'Italia: Centralvet S.p.a.
Specie destinazione: suinetti svezzati.
Data decreto: 2 dicembre 1996.

97A0552

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso di rimborso anticipato di obbligazioni Crediop a T.V. 1991-2005 3ª U.I.C. 27006

Si informa che il Crediop procederà, in data 1° agosto 1997, tramite le casse incaricate o la Monte titoli per i titoli accentrati presso la medesima, al rimborso anticipato alla pari del capitale nominale in circolazione della seguente emissione:

Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche - T.V. 1991-2005 3ª cod. U.I.C. 27006 importo nominale residuo al netto degli ammortamenti L. 120.000.000.000,

nonché al pagamento delle cedole interessi maturate alla data di rimborso anticipato.

Qualora una o più cedole fossero mancanti, il corrispondente importo, in conto interessi, verrà dedotto dalla somma dovuta a titolo di rimborso anticipato del capitale.

97A0520

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12 dicembre 1996 recante: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della società La Minerva S.p.a., in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., in Milano». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1996).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 50, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento *totale* del portafoglio assicurativo ...», leggasi: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento *parziale* del portafoglio assicurativo ...».

97A0588

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  LIBRERIA LA LUNA
  Viale Persichetti, 9/A
- **LANCIANO**
  LITOLIBROCARTA
  Via Ferro di Cavallo, 43
- **PESCARA**
  LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
  Corso V. Emanuele, 146
  LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
  Via Galilei (ang. via Gramsci)
- **SULMONA**
  LIBRERIA UFFICIO IN
  Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- **MATERA**
  LIBRERIA MONTEMURRO
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  LIBRERIA PAGGI ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  LIBRERIA NISTICÒ
  Via A. Daniele, 27
- **COSENZA**
  LIBRERIA DOMUS
  Via Monte Santo, 51/53
- **PALMI**
  LIBRERIA IL TEMPERINO
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  LIBRERIA L'UFFICIO
  Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- **VIBO VALENTIA**
  LIBRERIA AZZURRA
  Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- **ANGRI**
  CARTOLIBRERIA AMATO
  Via dei Goti, 11
- **AVELLINO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Vasto, 15
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Matteotti, 30/32
  CARTOLIBRERIA CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
  Via F. Paga, 11
  LIBRERIA MASONE
  Viale Rettori, 71
- **CASERTA**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- **CASTELLAMMARE DI STABIA**
  LINEA SCUOLA S.a.s.
  Via Raiola, 69/D
- **CAVA DEI TIRRENI**
  LIBRERIA RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **ISCHIA PORTO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Sogliuzzo
- **NAPOLI**
  LIBRERIA L'ATENEO
  Viale Augusto, 168/170
  LIBRERIA GUIDA 1
  Via Portalba, 20/23
  LIBRERIA GUIDA 2
  Via Merliani, 118
  LIBRERIA I.B.S.
  Salita del Casale, 18
  LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
  Via Caravita, 30
  LIBRERIA TRAMA
  Piazza Cavour, 75
- **NOCERA INFERIORE**
  LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
  Via Fava, 51
- **POLLA**
  CARTOLIBRERIA GM
  Via Crispi
- **SALERNO**
  LIBRERIA GUIDA
  Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- **BOLOGNA**
  LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
  Piazza Tribunali, 5/F
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Castiglione, 1/C
  EDINFORM S.a.s.
  Via Farini, 27
- **CARPI**
  LIBRERIA BULGARELLI
  Corso S. Cabassi, 15
- **CESENA**
  LIBRERIA BETTINI
  Via Vescovado, 5
- **FERRARA**
  LIBRERIA PASELLO
  Via Canonica, 16/18
- **FORLÌ**
  LIBRERIA CAPPELLI
  Via Lazzaretto, 51
  LIBRERIA MODERNA
  Corso A. Diaz, 12
- **MODENA**
  LIBRERIA GOLIARDICA
  Via Emilia, 210
- **PARMA**
  LIBRERIA PIROLA PARMA
  Via Farini, 34/D
- **PIACENZA**
  NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
  Via Quattro Novembre, 160
- **RAVENNA**
  LIBRERIA RINASCITA
  Via IV Novembre, 7
- **REGGIO EMILIA**
  LIBRERIA MODERNA
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI**
  LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  LIBRERIA MINERVA
  Piazzale XX Settembre, 22/A
- **TRIESTE**
  LIBRERIA EDIZIONI LINT
  Via Romagna, 30
  LIBRERIA TERGESTE
  Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- **UDINE**
  LIBRERIA BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  LIBRERIA TARANTOLA
  Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- **FROSINONE**
  CARTOLIBRERIA LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
  Viale dello Statuto, 28/30
- **RIETI**
  LIBRERIA LA CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  LIBRERIA DE MIRANDA
  Viale G. Cesare, 51/E-F-G
  LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
  LA CONTABILE
  Via Tuscolana, 1027
  LIBRERIA IL TRITONE
  Via Tritone, 61/A
  LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
  Viale Ippocrate, 99
  LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
  Via S. Maria Maggiore, 121
  CARTOLIBRERIA MASSACCESI
  Viale Manzoni, 53/C-D
  LIBRERIA MEDICHINI
  Via Marcantonio Colonna, 68/70
- **SORA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Abruzzo, 4
- **TIVOLI**
  LIBRERIA MANNELLI
  Viale Mannelli, 10
- **VITERBO**
  LIBRERIA DE SANTIS
  Via Venezia Giulia, 5
  LIBRERIA "AR"
  Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

- **CHIAVARI**
  CARTOLERIA GIORGINI
  Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- **GENOVA**
  LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
  Via XII Ottobre, 172/R
- **IMPERIA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Viale Matteotti, 43/A-45
- **LA SPEZIA**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE
  Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- **BERGAMO**
  LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
  Viale Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  LIBRERIA QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **BRESSO**
  CARTOLIBRERIA CORRIDONI
  Via Corridoni, 11
- **BUSTO ARSIZIO**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
  Via Milano, 4
- **COMO**
  LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
  Via Mentana, 15
  NANI LIBRI E CARTE
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  LIBRERIA DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **GALLARATE**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Piazza Risorgimento, 10
  LIBRERIA TOP OFFICE
  Via Torino, 8
- **LECCO**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Corso Mart. Liberazione, 100/A
- **LODI**
  LA LIBRERIA S.a.s.
  Via Defendente, 32
- **MANTOVA**
  LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- **MILANO**
  LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
  Galleria V. Emanuele II, 15
- **MONZA**
  LIBRERIA DELL'ARENGARIO
  Via Mapelli, 4
- **SONDRIO**
  LIBRERIA MAC
  Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11